

*Tribunale di Verona – sentenza 2127 dell’1.10.2014 – revoca trust – commento avv. Giorgio Aschieri*

*Il rimedio dell’azione revocatoria ordinaria, in quanto finalizzato a paralizzare qualsivoglia iniziativa del creditore sul patrimonio del disponente, ben si presta ad essere utilizzato nei confronti dell’atto di conferimento in trust, istituito successivamente al sorgere del credito ed in cui il disponente segreghi in favore dei figli minori determinati beni immobili.*

*L’applicabilità dei rimedi previsti dall’ordinamento normativo interno (quindi anche la fattispecie di cui all’art.2901 c.c.) discende dall’art.15 paragrafo primo lettera e) della Convenzione dell’Aja, ratificata con legge 364/1989.*

La decisione in esame, resa dal Tribunale di Verona, affronta il caso in cui l’amministratore di una società fallita, poco prima della dichiarazione di fallimento, istituì un trust autodichiarato regolato dalla Legge di Jersey a favore dei propri figli, avente ad oggetto diversi immobili a lui intestati.

La curatela attrice impugnò tale atto, graduando le proprie domande ed agendo in via principale con azione revocatoria ordinaria e, in subordine, con azione di simulazione o dichiarazione di “sham trust” (si tratta di un istituto di diritto anglosassone, piuttosto simile alla simulazione ma non coincidente), o infine chiedendo che il Tribunale ne negasse il riconoscimento, ai sensi dell’art.13 della Convenzione dell’Aja ratificata con legge 364/1989, considerandolo come trust interno “ripugnante” secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Come esattamente rilevato nella sentenza in commento, l’applicazione del trust fa salve le regole di diritto pubblico interno, tra cui l’applicabilità dell’azione revocatoria in caso di insolvenza (art.15 della Convenzione). E pertanto il giudice adito, rilevata la piena fondatezza della domanda, ha ritenuto di decidere la causa facendo applicazione di tale istituto (il convenuto era tra l’altro rimasto contumace).

In linea astratta, avrebbero comunque avuto fondamento anche le ulteriori domande proposte dalla curatela.

Ed infatti, anche l’azione di simulazione ricade a sua volta nell’ambito dell’art.13 della Convenzione, mentre la declaratoria di “sham trust” sarebbe conseguita all’applicazione della Legge di Jersey all’atto impugnato, considerandolo quindi simulato secondo tale legislazione.

La dichiarazione di “ripugnanza” del trust consegue invece ad una esplicita previsione della Convenzione dell’Aja la quale, mentre prevede un riconoscimento sostanzialmente automatico dei trust aventi all’estero i principali elementi caratterizzanti, dispone invece tale filtro per i trust in cui gli elementi salienti (nazionalità delle parti del trust e ubicazione dei beni) facciano riferimento all’Italia piuttosto che a paesi di Common Law.

In questo caso, per “ripugnanza” si intende sostanzialmente la non meritevolezza dell’atto secondo il nostro ordinamento giuridico, con giudizio non dissimile a quello sulla causa dei contratti atipici.

Nel caso di specie, il possibile giudizio di “ripugnanza” avrebbe potuto conseguire al fatto che il disponente, in qualsiasi momento, avrebbe potuto “azzerare” il trust nominando un nuovo trustee di propria stretta fiducia e sé stesso come beneficiario, rientrando così celermente nella piena disponibilità dei beni in trust.

Attesa peraltro la pacifica applicazione dell’azione revocatoria ordinaria al trust, il Tribunale ha saggiamente accolto tale azione, che creava meno quesiti rispetto alle altre proposte in via gradata.



N. 2127

SENT. CONT. 2014

N. 8838/2012 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4292 CRON.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5225 REP.

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 2 ^ civile

Il G.U. Dott. FONTANA FRANCESCO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA**

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato N. 422 Cron. del registro cronologico dell'avv. Aschieri Giorgio

**DA**

**FALLIMENTO** in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv.to ASCHIERI GIORGIO che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione.

**ATTRICE**

**CONTRO**

nato a

**CONVENUTO CONTUMACE**



effettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to  
GABRIELLA DE STROBEL che la rappresenta e difende come da  
mandato a margine della comparsa di risposta e di costituzione

**CONVENUTA**

**E CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI:**

effettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to  
GABRIELLA DE STROBEL che la rappresenta e difende come da  
mandato a margine della comparsa di intervento volontario.

**INTERVENUTA**

**CONCLUSIONI**

**PARTE ATTRICE:**

Nel merito:

- In via principale: dichiarare inefficace ex art.2901 c.c. nei confronti  
dell'attore e revocare l'atto pubblico del

stipulato dal



convenuto \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto l'istituzione di un  
trust con riferimento ai seguenti immobili:

- in via subordinata: dichiarare la nullità e/o inefficacia conseguente  
alla simulazione (ovvero la stipulazione di un "sham trust") dell'atto  
pubblico

\_\_\_\_\_ stipulato dal convenuto \_\_\_\_\_ ed  
avente ad oggetto l'istituzione di trust con riferimento ai seguenti  
immobili:



- in via ulteriormente subordinata: dichiarare a qualsiasi titolo di legge, ivi compreso ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985, ratificata con Legge 16.10.1989 n.384, invalido e/o inefficace o comunque in opponibile all'attore, con ogni conseguente statuizione e denegandone se del caso il riconoscimento ai sensi della suddetta norma, l'atto pubblico del

ltri stipulato dal  
convenuto ed avente ad oggetto l'istituzione di trust  
con riferimento ai seguenti immobili:



Con vittoria di spese, onorari e diritti di lite ivi comprese spese generali.


**PARTE CONVENUTA:**

Nel merito

- In via principale: dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore e revocare l'atto pubblico

stipulato dal

convenuto Faccio Samuele ed avente ad oggetto l'istituzione di un trust con riferimento ai seguenti immobili:




In via ulteriormente subordinata: dichiarare a qualsiasi titolo di legge, ivi compreso ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985, ratificata con Legge 16.10.1989 n. 384, invalido e/o inefficace o comunque inopponibile all'attore, con ogni conseguente statuizione e denegandone se del caso il riconoscimento ai sensi della suddetta norma, l'atto pubblico del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ stipulato dal  
convenuto \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto l'istituzione di un  
trust con riferimento ai seguenti immobili:

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali,  
CPA e IVA come per legge.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale attorea è fondata e merita accoglimento.

Nessun rapporto di pregiudizialità logico giuridica sussiste tra il presente giudizio revocatorio e la causa radicata avanti il Tribunale delle Imprese di Venezia avente ad oggetto l'accertamento del credito risarcitorio ex artt. 146 LF, 2393, 2394, 2476, 2485 e 2506 quater CC: l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è infatti esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole delle ragioni creditorie ma non costituisce titolo sufficiente per procedere in via esecutiva nei confronti dei terzi beneficiati dall'atto della cui revoca si discute (per a ciò procedere sarà necessario ottenere un titolo sull'esistenza del credito, appunto nella causa cognitiva attualmente pendente presso il Tribunale delle Imprese di Venezia); nessuna possibilità quindi di un conflitto di giudicati tra la sentenza che - a tutela del preteso credito litigioso - dichiara inefficace l'atto di disposizione impugnato e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cassaz. nnr. 11573/13, 17257/13).

Il rimedio azionato dal Fallimento [redacted] in via di principalità (art. 2901 CC), in quanto finalizzato a paralizzare qualsivoglia iniziativa del creditore sul patrimonio del disponente, ben si presta ad essere utilizzato nei confronti dell'atto di conferimento in trust, istituito successivamente al sorgere del credito (si ripete: anche eventuale e contestato, ma ricavabile nella sua potenzialità dalla documentazione disponibile; cfr. quanto si dirà in appresso) ed in cui il disponente, come nel caso di specie, segreggi in favore dei figli minori determinati beni immobili (Tribunale di Milano



27.5.2013).

L'applicabilità dei rimedi previsti dall'ordinamento normativo interno (quindi anche la fattispecie di cui all'art. 2901 cc) discende dall'art. 15 paragrafo primo <sup>Letter. E</sup> della Convenzione dell' Aja, ratificata con legge 364/1989.

Nel merito si osserva quanto segue.

Sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 cc e cioè l' esistenza del credito (valutazione, come detto sopra, necessariamente incidentale e deliberativa: cfr. ordinanza confermativa del concesso sequestro), la consapevolezza in capo al disponente Faccio Samuele del pregiudizio che l'atto recava ai creditori dell'ente di cui era stato sino a pochi giorni prima dell'atto di disposizione amministratore (il trust costituito formalmente in figli minori del disponente va considerato atto a titolo gratuito), il pregiudizio obiettivo per i creditori sociali (per la segregazione e l'intangibilità esterna che ne è derivata).

I soggetti nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio

[redacted] beneficiari del trust di cui si discute) quello volontariamente intervenuto [redacted] madre dei predetti soggetti) hanno aderito alla domanda alla domanda revocatoria proposta dal Fallimento.

Va pertanto accolta la domanda ex art. 2901 Cc promossa dal Fallimento, con condanna dell'unico soggetto da ritenersi soccombente,

[redacted] alla refusione delle spese di lite.

P. Q. M.,

in accoglimento della domanda principale del Fallimento



A) dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 Cc, nei confronti del  
Fallimento [redacted] l'atto

[redacted] con il quale [redacted] ha  
segregato in trust i beni immobili meglio descritti in atto di  
citazione ed al quale ci si richiama in favore dei figli [redacted]

B) Condanna il convenuto [redacted] alla refusione delle spese  
di causa che si liquidano per il Fallimento [redacted]

[redacted] oltre accessori se dovuti, per

in [redacted]

per [redacted]

[redacted] oltre accessori se dovuti.

Verona, 5 aprile 2014

IL GIUDICE

